SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 50**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 febbraio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1991, n. 56.

Regolamento recante modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578, concernente il regolamento di esecuzione della legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1990.

Riconoscimento, agli effetti civili, della modificazione alle circoscrizioni territoriali delle diocesi di Genova-Bobbio, Piacenza e Chiavari e del mutamento delle denominazioni delle diocesi di Genova-Bobbio e di Piacenza . . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 21 febbraio 1991.

Istituzione di codici tributo per il versamento al concessionario dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni dell'impresa e sui fondi in sospensione di imposta e soggetti a maggiorazione di conguaglio . . . . Pag. 5

DECRETO 26 febbraio 1991.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di gennaio 1991 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi . . . . Pag. 6

Ministero del tesoro

DECRETO 22 febbraio 1991.

Individuazione degli istituti di credito abilitati alla concessione di mutui alle università ed agli istituti di istruzione superiore di grado universitario, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 31 dicembre 1990, n. 425 . . . . Pag. 9

Ministero della sanità

ORDINANZA 21 febbraio 1991.

Modificazioni all'ordinanza ministeriale 25 novembre 1986 relativa alle condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dall'Argentina . . . . Pag. 9

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università cattolica del Sacro Cuore di Milano

DECRETO RETTORALE 19 dicembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 14

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 21 e del 22 febbraio 1991 . . . . Pag. 16

Ministero dell'interno: Riconoscimento della personalità giuridica dell'Unione buddhista italiana, in Pomaia, ed autorizzazione alla stessa ad accettare alcune donazioni . . . Pag. 20

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 20

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento. . Pag. 20

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla pubblicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, concernente: «Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dipendente dai Ministeri, in attuazione all'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312». (Decreti pubblicati nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 dell'8 febbraio 1991) . . . . Pag. 21

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 18

REGIONE SARDEGNA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori dei comuni di Albagiara, Arborea, Assemini, Assolo, Cabras, Cagliari, Calasetta, Cuglieri, Gonnosnò, Nurachi, Nureci, Oristano, Sant'Antioco, Sarroch, Senis, Serdiana, Sestu, Sini, Tresnuraghese e Uta e loro inserimento negli elenchi di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Da 91A0940 a 91A0960

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 16:

S.A.L.V.A.S. - Studio attrezzature lavorazioni vari articoli sportivi, società per azioni, in Castelnuovo Scrivia (Alessandria): Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1991.

S.C.E.T. - Smalterie conduttori elettrici Torino, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 23 gennaio 1991.

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 4 febbraio 1991.

Banco di Napoli: Obbligazioni «Prestiti obbligazionari di credito agrario» sorteggiate l'8 febbraio 1991.

Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 5 febbraio 1991.

Profiltubi, società per azioni, in Reggiolo: Obbligazioni sorteggiate il 4 febbraio 1991.

Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:

Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 31 gennaio 1991.

Obbligazioni fondiarie ed opere pubbliche sorteggiate il 31 gennaio 1991; cartelle fondiarie, agrarie ed obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 4 febbraio 1991.

Istituto di credito fondiario della Toscana e sezione opere pubbliche, ente morale, in Firenze:

Cartelle fondiarie sorteggiate il 5 febbraio 1991.

Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1991.

Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova: Obbligazioni sorteggiate il 6 febbraio 1991.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1991.

Credito fondiario Trentino-Alto Adige, in Trento:

Cartelle fondiarie sorteggiate nel mese di febbraio 1991.

Obbligazioni fondiarie «18,30%, 18%» sorteggiate nel mese di gennaio 1991.

Obbligazioni fondiarie «13,50%, 13%, 12%, 11%, 10%» sorteggiate nel mese di gennaio 1991.

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nel mese di febbraio 1991.

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nel mese di gennaio 1991.

Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario:

Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1991.

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 29 gennaio 1991.

Obbligazioni fondiarie a tasso fisso sorteggiate il 29 gennaio 1991.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1991, n. 56.

Regolamento recante modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578, concernente il regolamento di esecuzione della legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578, recante il regolamento per l'esecuzione della citata legge 29 marzo 1951, n. 327, e, in particolare, l'art. 15 che prevede l'istituzione di una commissione tecnico-consultiva, da nominarsi anno per anno, nel settore degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, relativa alla costituzione del Ministero della sanità;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Considerato che, come è desumibile dall'esperienza maturata, è necessario assicurare la presenza di più di un esperto in particolari discipline, sia per il carico di lavoro, sia per l'opportunità di potersi avvalere delle esperienze di più tecnici della stessa materia;

Ritenuto che, allo scopo di assicurare il più stretto ed efficace coordinamento fra il Ministero della sanità e la citata commissione tecnico-scientifica, è opportuno che quest'ultima sia presieduta dal direttore generale responsabile dell'ufficio del Ministero della sanità che predispone gli atti istruttori al fine del rilascio delle autorizzazioni nel settore degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 ottobre 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1990;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica maggio 1953, n. 578, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. — *1.* Con decreto del Ministro della sanità è istituita una commissione con funzioni consultive costituita da trenta membri, oltre al presidente.

2. La composizione della commissione è la seguente:

a) quattro esperti del Ministero della sanità, tra i quali il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, con funzioni di presidente;

b) tre esperti dell'Istituto superiore di sanità;

c) due esperti dell'Istituto nazionale della nutrizione;

d) un esperto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

e) un esperto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) un esperto della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma;

g) diciannove esperti nell'ambito delle seguenti discipline: biochimica, chimica, clinica medica, farmacologia, fisiologia, igiene, microbiologia, pediatria, scienza dell'alimentazione, tossicologia e diritto amministrativo.

3. Esplica le funzioni di segretario un funzionario del Ministero della sanità - Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, di livello non inferiore al settimo.

4. I membri della commissione, i quali durano in carica tre anni, sono tenuti ad assicurare la partecipazione alle riunioni della commissione. Il non intervento a cinque sedute consecutive senza giustificato motivo determina la decadenza dall'incarico.

5. Con decreto del Ministro della sanità, su proposta della commissione stessa, è approvato il regolamento di organizzazione e funzionamento della commissione.

6. Le spese di funzionamento della commissione fanno carico al competente cap. 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

SACCOMANDI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1991
Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 9

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

91G0095

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1990.

Riconoscimento, agli effetti civili, della modificazione alle circoscrizioni territoriali delle diocesi di Genova-Bobbio, Piacenza e Chiavari e del mutamento delle denominazioni delle diocesi di Genova-Bobbio e di Piacenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1986 con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Chiavari (Genova), nella cui circoscrizione territoriale furono comprese le centotrentasei parrocchie di cui al decreto ministeriale 7 ottobre 1986;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1987 con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Piacenza, nella cui circoscrizione territoriale furono comprese le trecentosessanta parrocchie di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1986;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1987 con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla arcidiocesi di Genova-Bobbio, con sede in Genova, nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese le trecentoquarantanove parrocchie di cui ai decreti ministeriali 15 novembre 1986 e 15 gennaio 1987;

Vista l'istanza volta ad ottenere il conferimento della efficacia civile al provvedimento in data 16 settembre 1989, con il quale la Congregazione per i vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali di dette tre diocesi nonché il mutamento della denominazione dell'arcidiocesi di Genova-Bobbio in «arcidiocesi di Genova» e della diocesi di Piacenza in «diocesi di Piacenza-Bobbio»;

Visto l'art. 3 dell'accordo 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, ratificato a reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121;

Visti gli articoli 19 della legge 20 maggio 1985, n. 222 e 14 e 18 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

È conferita efficacia civile al provvedimento in data 16 settembre 1989, con il quale la Congregazione per i vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali delle tre diocesi citate in narrativa, mediante l'annessione alla diocesi di Piacenza, distaccandole dall'arcidiocesi di Genova-Bobbio, di tutte le parrocchie che si estendono nel territorio che costituiva la già diocesi di Bobbio, di cui al decreto ministeriale 15 gennaio 1987, ad eccezione delle parrocchie aventi sede nel comune di Borzonasca che vengono annesse alla diocesi di Chiavari, nonché il mutamento di denominazione dell'arcidiocesi di Genova-Bobbio in «arcidiocesi di Genova» e della diocesi di Piacenza in «diocesi di Piacenza-Bobbio».

Art. 2.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 1986, richiamato in premessa, nella circoscrizione territoriale della diocesi di Chiavari sono comprese centotrentanove parrocchie, tutte aventi sede in comuni della provincia di Genova.

Art. 3.

A modifica del decreto ministeriale 31 gennaio 1987, richiamato in premessa, la diocesi di Piacenza assume la denominazione di «diocesi di Piacenza-Bobbio», con sede in Piacenza, nella cui circoscrizione territoriale sono comprese quattrocentoventotto parrocchie aventi sede:

trecentodieci in comuni della provincia di Piacenza;
ventiquattro in comuni della provincia di Genova;
ottantaquattro in comuni della provincia di Parma;
dieci in comuni della provincia di Pavia.

Art. 4.

A modifica del decreto ministeriale 24 febbraio 1987, richiamato in premessa, l'arcidiocesi di Genova-Bobbio assume la denominazione di «arcidiocesi di Genova», con sede in Genova, nella cui circoscrizione territoriale sono comprese duecentosettantotto parrocchie aventi sede:

duecentocinquantasette in comuni della provincia di Genova;

ventuno in comuni della provincia di Alessandria.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1990

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

91A1006

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 febbraio 1991.

Istituzione di codici tributo per il versamento al concessionario dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni dell'impresa e sui fondi in sospensione di imposta e soggetti a maggiorazione di conguaglio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti l'art. 1, comma 1, e l'art. 5, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, con i quali viene consentito ai soggetti ivi indicati la rivalutazione dei beni dell'impresa;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, con il quale si stabilisce che sull'ammontare della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi;

Visto l'art. 8, comma 1, con il quale si consente che le riserve e i fondi in sospensione di imposta possono essere assoggettati all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi;

Visti l'art. 3, comma 2, e l'art. 8, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, che stabiliscono i termini di pagamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni dell'impresa e sui fondi in sospensione di imposta, e che la predetta imposta sia riscossa mediante versamento diretto;

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalità di versamento delle imposte allo sportello del concessionario o mediante conto corrente postale;

Visti gli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione e il versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento diretto;

Ritenuta la necessità di istituire nuovi codici tributi per il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni dell'impresa e sui fondi in sospensione di imposta, di cui all'art. 3, comma 1, e all'art. 8, comma 1, della citata legge n. 408;

Visti i decreti ministeriali del 16 novembre 1989, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre e del 6 dicembre 1989, con i quali sono stati approvati la distinta per il versamento allo sportello dei concessionari mod. 1 e il bollettino di conto corrente postale mod. 11;

Considerato che per la riscossione presso il concessionario dell'imposta sostitutiva di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 408, non si rende necessaria l'approvazione di una specifica modulistica, risultando adattabile quella già in uso;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi sulla rivalutazione dei beni dell'impresa e sui fondi in sospensione d'imposta, prevista dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, va versata al concessionario della riscossione competente per territorio mediante versamento diretto.

Per il versamento previsto dal comma precedente sono istituiti i seguenti codici tributo:

4120 Imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Ilor sulla rivalutazione dei beni dell'impresa;

2120 Imposta sostitutiva dell'Irpeg e dell'Ilor sulla rivalutazione dei beni dell'impresa;

4121 Imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Ilor sui fondi in sospensione di imposta;

2121 Imposta sostitutiva dell'Irpeg e dell'Ilor sui fondi in sospensione di imposta e soggetti a maggiorazione di conguaglio.

Art. 2.

Il versamento va eseguito utilizzando la distinta mod. 1, modulario F., Riscossione, n. 1 o il bollettino di conto corrente postale mod. 11, modulario F., Riscossione, n. 11.

Il periodo di riferimento da riportare sul modello di versamento è l'anno per il quale si versa l'imposta, nella forma AA AA. Se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, le due ultime cifre dell'anno cui si riferisce il versamento vanno ripetute due volte; nel caso di esercizio sociale a cavallo di due anni solari, vanno riportate le ultime due cifre dei due anni cui si riferisce il versamento.

Quando si effettua il pagamento delle somme di cui all'art. 1, la distinta mod. 1 non può essere utilizzata per altri versamenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A1008

DECRETO 26 febbraio 1991.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di gennaio 1991 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere ammesse alla quotazione ufficiale per il mese di gennaio 1991;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di gennaio 1991 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.135,375
Marco tedesco	»	751,832
Franco francese	»	221,315
Fiorino olandese	»	666,914
Franco belga	»	36,491
Lira sterlina	»	2.194,540
Lira irlandese	»	2.006,498
Corona danese	»	195,304
Dracma greca	»	7,104
E.C.U.	»	1.550,135
Dollaro canadese	»	981,771
Yen giapponese	»	8,491
Franco svizzero	»	892,339
Scellino austriaco	»	106,862
Corona norvegese	»	192,263
Corona svedese	Lit.	201,412
Marco finlandese	»	311,669
Escudo portoghese	»	8,440
Peseta spagnola	»	11,930
Dollaro australiano	»	884,462

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e 31 gennaio 1991, è accertato, per il mese di gennaio 1991, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	22,20
Albania:		
Lek	»	218,75
Algeria:		
Dinaro algerino	»	95,14
Angola:		
Kwanza	»	37,83
Arabia saudita:		
Riyal saudita	»	305,38
Argentina:		
Austral	»	0,17
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	3.054,27
Bangla Desh:		
Taka	»	32,73
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	567,71
Belize:		
Dollaro Belize	»	570,91
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.139,14
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	62,19
Birmania:		
Kyat	»	190,32
Bolivia:		
Boliviano	»	332,91
Botswana:		
Pula	»	607,21
Brasile:		
Nuovo cruzado	»	5,92
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	652,84
Bulgaria:		
Leva	»	410,62

Burundi:		
Franco Burundi	Lit.	6,96
Cambogia:		
Riel	»	2,47
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	17,47
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	422,89
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.375,73
Cecoslovacchia:		
Corona cecoslovacca	»	42,67
Cile:		
Peso cileno	»	3,37
Cina:		
Renmimbi	»	219,13
Cipro:		
Lira cipriota	»	2.642,79
Colombia:		
Peso colombiano	»	2,10
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	4,42
Corea del nord:		
Won	»	1.177,14
Corea del sud:		
Won	»	1,59
Costa Rica:		
Colon costaricano	»	10,75
Cuba:		
Peso cubano	»	1.433,64
Dominicana:		
Peso dominicano	»	101,28
Ecuador:		
Sucre	»	1,27
Egitto:		
Lira egiziana	»	391,40
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	160,10
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	311,80
Etiopia:		
Birr	»	555,81
Filippine:		
Peso filippino	»	42,07
Gambia:		
Dalasi	»	155,57
Ghana:		
Cedi	»	3,29
Giamaica:		
Dollaro Giamaica	»	146,74
Gibuti:		
Franco Gibuti	»	6,51

Giordania:		
Dinaro giordano	Lit.	1.766,51
Guatemala:		
Quetzal	»	220,35
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	1,75
Guinea Conakry:		
Franco Guinea	»	1,84
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	25,67
Haiti:		
Gourde	»	228,25
Honduras:		
Lempira	»	210,43
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	146,35
India:		
Rupia indiana	»	62,19
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,59
Iran:		
Rial iraniano	»	N.R.
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	3.714,59
Islanda:		
Corona islandese	»	20,61
Israele:		
Shekel	»	563,12
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	83,94
Kenia:		
Scellino keniota	»	46,78
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	N.Q.
Laos:		
Nuovo kip	»	1,63
Libano:		
Lira libanese	»	1,07
Liberia:		
Dollaro liberiano	»	1.139,14
Libia:		
Dinaro libico	»	4.235,96
Macao:		
Pataca	»	141,89
Madagascar:		
Franco rep. malgascia	»	0,84
Malawi:		
Kwacha	»	436,66
Malaysia:		
Ringgit	»	420,56
Maldive:		
Rufiyaa	»	118,38

Malta:		
Lira maltese	Lit.	3.805,09
Marocco:		
Dirham Marocco	»	145,34
Mauritania:		
Ouguiya	»	14,85
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	81,09
Messico:		
Peso messicano	»	0,38
Mongolia:		
Tugrik	»	340,28
Mozambico:		
Metical	»	1,10
Nepal:		
Rupia nepalese	»	37,61
Nicaragua:		
Cordoba	»	—
Nigeria:		
Naira	»	127,78
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	679,11
Oman:		
Rial Oman	»	2.970,05
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	52,33
Panama:		
Balboa	»	1.139,14
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.200,47
Paraguay:		
Guarani	»	0,90
Perù:		
Inti	»	2.036,36
Polinesia francese:		
Franco C.F.P.	»	12,28
Polonia:		
Zloty	»	0,11
Qatar:		
Riyal Qatar	»	314,74
Romania:		
Leu	»	32,68
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	9,43
São Tomé:		
Dobra	»	7,57
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	228,01
Sierra Leone:		
Leone	»	6,20
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	652,84
Siria:		
Lira siriana	Lit.	54,37
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,43
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	28,55
Sud Africa:		
Rand	»	442,82
Sudan:		
Lira sudanese	»	99,72
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	639,68
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	41,90
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	5,83
Thailandia:		
Baht	»	45,48
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	»	268,64
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.353,13
Turchia:		
Lira turca	»	0,38
Uganda:		
Scellino ugandese	»	2,01
Ungheria:		
Forint	»	16,18
Urss:		
Rublo (U)	»	2.047,07
Urss:		
Rublo (C)	»	691,38
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	0,70
Venezuela:		
Bolivar	»	21,89
Vietnam:		
Dong	»	0,17
Yemen merid.:		
Dinaro Yemen	»	2.477
Yemen sett.:		
Rial	»	94,75
Zaire:		
Zaire	»	0,57
Zambia:		
Kwacha	»	24,30
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	424,69

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A1038

MINISTRO DEL TESORO

DECRETO 22 febbraio 1991.

Individuazione degli istituti di credito abilitati alla concessione di mutui alle università ed agli istituti di istruzione superiore di grado universitario, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 31 dicembre 1990, n. 425.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1990, n. 425, recante interventi urgenti per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico;

Visto, in particolare, l'art. 5 del suddetto decreto-legge, il quale prevede che le università e gli istituti di istruzione superiore di grado universitario possono contrarre mutui, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di credito individuati con decreto del Ministro del tesoro, per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 1, comma 3, della legge 25 giugno 1985, n. 331;

Considerato che occorre provvedere in merito;

Decreta:

Le operazioni di mutuo di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1990, n. 425, possono essere attivate, oltre che con la Cassa depositi e prestiti, con i seguenti istituti di credito:

A) Le sezioni autonome per il finanziamento delle opere pubbliche e degli impianti di pubblica utilità;

B) Gli istituti e sezioni di credito mobiliare sotto indicati:

Istituto mobiliare italiano - I.M.I.;

Consorzio di credito per le opere pubbliche - Crediop;

Mediobanca - Banca di credito finanziario;

Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale - Isveimer;

Banca nazionale del lavoro - Sezione speciale per il credito industriale;

Efibanca - Ente finanziario interbancario;

Interbanca - Banca per il finanziamento a medio e lungo termine;

Centrobanca - Banca centrale di credito popolare;

Banco di Napoli - Sezione speciale per il credito industriale;

Banco di Sicilia - Sezione speciale per il credito industriale;

Credito industriale sardo - C.I.S.;

Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia - IRFIS;

Istituto di credito sportivo;

C) Gli istituti di credito fondiario-edilizio;

D) Le aziende di credito di cui all'art. 5 della legge bancaria.

Gli interventi della aziende di credito di cui al punto *D)* devono avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative e di vigilanza che ne regolamentano l'attività, con particolare riferimento ai principi disciplinanti l'operatività oltre il breve termine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1991

Il Ministro: CARLI

91A1007

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 21 febbraio 1991.

Modificazioni all'ordinanza ministeriale 25 novembre 1986 relativa alle condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dall'Argentina.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con decreto 17 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia sanitaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visti gli articoli 11, 17 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 3 dicembre 1982);

Visti gli articoli 12 e 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, contenente norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea (*Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 18 dicembre 1971);

Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91/CEE del 7 febbraio 1983, che modifica la direttiva n. 72/462/CEE e n. 77/96/CEE;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985, recante norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione (*Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 20 marzo 1985);

Vista la circolare n. 88 del 26 maggio 1967 concernente l'importazione di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1987 concernente la sostituzione dell'elenco dei Paesi terzi dai quali è ammessa l'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche di cui all'allegato *F* del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889 sopracitato (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 3 dicembre 1982);

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1990 concernente il mantenimento delle importazioni di animali vivi e di carni fresche in provenienza da alcuni Paesi terzi (*Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1990);

Vista l'ordinanza ministeriale 25 novembre 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 4 dicembre 1986) concernente le condizioni zoosanitarie per l'importazione di animali e carni dall'Argentina;

Vista la decisione della commissione del 31 gennaio 1991 che modifica la decisione n. 86/194/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Argentina;

Ritenuto opportuno prendere atto, con apposito provvedimento, delle condizioni di polizia zoosanitaria stabilite con la decisione sopracitata;

Considerato che non sussistono motivi ostativi di natura sanitaria al recepimento delle sopracitate decisioni CEE;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale 25 novembre 1986, nelle premesse citata, è così modificata:

1) la lettera *d)* dell'art. 1 è soppressa;

2) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. In deroga all'art. 3 potrà essere consentita con autorizzazione ministeriale rilasciata di volta in volta, anche l'importazione dei seguenti tipi di frattaglie di bovini:

muscoli masseteri completamente rifilati;

altre frattaglie rifilate, senza osso né cartilagine,

alla condizione che sussistano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato *E* che dovrà scortare le frattaglie stesse redatto nelle lingue italiana e spagnola.

I muscoli masseteri possono essere destinati tanto al consumo umano quanto alla trasformazione in alimenti per animali domestici. Le altre frattaglie debbono essere destinate esclusivamente alla produzione di alimenti per animali domestici.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1, per l'importazione delle suddette frattaglie destinate sia al consumo umano sia alla produzione di alimenti per animali domestici, è rilasciata soltanto a stabilimenti appositamente designati riconosciuti idonei e sottoposti a controllo veterinario permanente che debbono fornire la garanzia che la materia prima verrà utilizzata esclusivamente per gli scopi previsti, che la stessa non verrà in nessun caso a contatto con altri prodotti non sterilizzati né lascerà allo stato originario lo stabilimento, fatti salvi i casi di emergenza in cui essa dovesse essere trasportata in impianti per la distruzione, posti sotto controllo veterinario.

L'importazione delle frattaglie di cui al paragrafo 1 è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

a) la materia prima deve essere presentata in contenitori a tenuta stagna e sigillati. Per i muscoli masseteri destinati al consumo umano i cartoni, i contenitori ed i documenti di scorta debbono riportare, nelle lingue italiana e spagnola, la seguente menzione: «Da usare esclusivamente per la produzione di prodotti a base di carne cotti». Per i muscoli masseteri e le altre frattaglie destinati alla produzione di alimenti per animali domestici, i cartoni, contenitori ed i documenti di scorta debbono riportare, nelle lingue italiana e spagnola, la seguente menzione: «Da usare esclusivamente per la produzione di alimenti per animali».

In entrambi i casi di cui sopra i contenitori ed i documenti di scorta debbono recare il nome e l'indirizzo dello stabilimento di destinazione;

b) dal luogo di arrivo sul territorio nazionale le frattaglie di cui al paragrafo 1 debbono essere trasportate entro contenitori a tenuta stagna e sigillati, o su mezzi di trasporto con piano di carico a tenuta stagna e sigillati, direttamente allo stabilimento di destinazione riconosciuto idoneo alla trasformazione. Tuttavia in caso di necessità le frattaglie di cui sopra possono essere trasportate temporaneamente in un deposito frigorifero all'uopo designato e posto sotto controllo veterinario, alla condizione che siano rispettate le condizioni di trasporto più sopra indicate;

c) l'arrivo delle frattaglie sul territorio nazionale deve essere segnalato telegraficamente a cura del servizio veterinario di confine, porto e aeroporto all'autorità veterinaria locale sotto la cui giurisdizione ricade lo stabilimento di destinazione e, se del caso, il deposito frigorifero;

d) durante il processo di trasformazione la materia prima deve essere sterilizzata in contenitori ermeticamente chiusi, così da raggiungere un valore in Fc non inferiore a 3. Il prodotto finito deve essere sottoposto a controllo veterinario per accertare il conseguimento del suddetto valore;

e) i veicoli, i contenitori nonché i mezzi di trasporto di cui alla precedente lettera *b)*, come pure tutte le attrezzature e gli utensili entrati in contatto con le frattaglie in questione prima della loro sterilizzazione debbono essere puliti e disinfettati, mentre gli imballaggi ed i condizionamenti debbono essere distrutti in un inceneritore.

3. Gli allegati *A, B, C, D* ed *E* sono sostituiti dagli allegati di cui alla presente ordinanza».

Art. 2.

1. Fatta esclusione delle carni fresche (refrigerate, congelate) di solipedi domestici, le carni fresche provenienti dalle altre specie animali consentite possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana solo dopo che siano trascorsi almeno ventuno giorni dalla data di macellazione.

2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1991

p. *Il Ministro:* BRUNO

ALLEGATO *A*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) *disossate, di bovini, ovini e caprini, incluso il diaframma ed escluse le altre frattaglie, destinate alla Comunità economica europea.*

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di salubrità (2): ....

Paese esportatore: Argentina (escluse le province del Chaco e Formosa)

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni:*

Carni di: ....
(specie animale)

Tipo dei pezzi (3): ....

Tipo di imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. *Provenienza delle carni:*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i): ....

....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): ....

....

III. *Destinazione delle carni:*

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(Paese e luogo di destinazione)

Con il seguente mezzo di trasporto (4): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

IV. *Attestato di sanità:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni fresche disossate sopradescritte derivano:

da animali che hanno soggiornato in territorio argentino (escluse le province del Chaco e Formosa) per almeno tre mesi prima della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

nel caso di bovini:

I) da animali che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale (5);

II) da animali nati, allevati e macellati a sud della linea dei fiumi Barracas e Colorado (5);

da animali provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei sessanta giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

da animali che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* di cui al capitolo V dell'allegato I della direttiva n. 64/433/CEE, modificata da ultimo, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

nel caso di carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie, in conseguenza del manifestarsi di un caso di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti.

2. Le carni fresche disossate provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo ufficiale.

3. Le carni fresche disossate descritte qui sotto provengono da carcasse:

(I) che hanno subito una maturazione a una temperatura ambiente superiore a + 2 °C per almeno ventiquattro ore prima del disossamento;

(II) e nelle quali, dopo maturazione e prima che le ossa siano lavate, il valore del Ph misurato elettronicamente all'interno del muscolo *longissimus dorsi* è stato registrato a meno di 6,0 in ciascun caso.

4. Le carni fresche disossate sopradescritte provengono da animali macellati tra il .... e il .... (date di macellazione).

Fatto a ...., il ....

....
(Firma del veterinario ufficiale)

Timbro

....
(Nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

---

(1) Carni fresche: tutte le parti di animali domestici della specie bovina, ovina e caprina idonee al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo.

(3) L'importazione delle carni fresche disossate di bovini, ovini e caprini è autorizzata soltanto dopo disossamento totale e previa asportazione delle principali ghiandole linfatiche accessibili.

(4) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(5) Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO *B*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) *che provengono dalle regioni dell'Argentina situate a sud del 42° parallelo, di bovini, ovini e caprini destinate alla Comunità economica europea.*

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di salubrità (2): ....

Paese esportatore: Argentina (a sud del 42° parallelo)

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: .... (facoltativo)

I. *Identificazione delle carni:*

Carni di (3): .... (specie animale)

Tipo dei pezzi: ....

Tipo di imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Peso netto ....

II. *Provenienza delle carni:*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i): ....

....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): ....

....

III. *Destinazione delle carni:*

Le carni sono spedite da: .... (luogo di spedizione)

a: .... (Paese e luogo di destinazione)

Con il seguente mezzo di trasporto (4): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

IV. *Attestato di sanità:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni fresche disossate sopradescritte derivano:

da animali nati, allevati e macellati in regioni dell'Argentina situate a sud del 42° parallelo;

da animali provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei sessanta giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

da animali che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* di cui al capitolo V dell'allegato I della direttiva n. 64/433/CEE, modificata da ultimo, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

nel caso di carni fresche di ovini e di caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie, in conseguenza del manifestarsi di un caso di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti.

2. Le carni fresche disossate provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo ufficiale.

3. Le carni fresche disossate sopradescritte provengono da animali macellati tra il .... e il .... (date di macellazione).

Fatto a ...., il ....

.... (Firma del veterinario ufficiale)

Timbro

.... (Nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

---

(1) Carni fresche: tutte le parti di animali domestici della specie bovina, ovina e caprina idonee al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo.

(3) L'importazione delle carni fresche disossate per bovini, ovini e caprini è autorizzata soltanto dopo disossamento totale e previa asportazione delle principali ghiandole linfatiche accessibili.

(4) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO *C*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) *di solipedi domestici destinate alla Comunità economica europea*

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di salubrità (2): ....

Paese esportatore: Argentina

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: .... (facoltativo)

I. *Identificazione delle carni:*

Carni di solipedi domestici: ....

Tipo dei pezzi: ....

Tipo di imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. *Provenienza delle carni:*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i): ....

....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): ....

....

III. *Destinazione delle carni:*

Le carni sono spedite da: .... (luogo di spedizione)

a: .... (Paese e luogo di destinazione)

Con il seguente mezzo di trasporto (3): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

IV. *Attestato di sanità:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

Le carni fresche sopradescritte derivano da animali che hanno soggiornato in territorio argentino per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di età inferiore a tre mesi.

Fatto a ...., il ....

....
(Firma del veterinario ufficiale)

Timbro

....
(Nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

---

(1) Carni fresche: tutte le parti di solipedi domestici idonee al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo quando il Paese di destinazione autorizza l'importazione di carne fresche per impieghi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'art. 19, lettera *a)*, della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO *D*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a frattaglie (1) *di bovini autorizzate dall'art. 2, paragrafo 1, lettera* a) *della decisione n. 86/194/CEE della Commissione, destinate alla Comunità economica europea a fini di trasformazione.*

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di salubrità (2): ....

Paese esportatore: Argentina (escluse le province del Chaco e Formosa)

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni* (1):

Frattaglie di bovini ....
(specie animale)

Tipo di frattaglie: (cuori/muscoli diaframmatici/lingue): ....

Tipo di imballaggio: ....

Numero degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. *Provenienza delle frattaglie:*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i): ....

....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): ....

....

III. *Destinazione delle frattaglie:*

Le frattaglie sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(Paese e luogo di destinazione)

Con il seguente mezzo di trasporto (3): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

IV. *Attestato di sanità:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le frattaglie sopradescritte derivano:

da bovini che hanno soggiornato in territorio argentino (escluse le province del Chaco e Formosa) per almeno tre mesi prima della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

da bovini:

I) che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale (4);

II) nati, allevati e macellati a sud della linea dei fiumi Barracas e Colorado (4);

da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei sessanta giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

da bovini che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* di cui al capitolo V dell'allegato I della direttiva n. 64/433/CEE, modificata da ultimo, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica.

2. Le frattaglie provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale.

3. Le frattaglie sopradescritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2 °C per almeno tre ore; per i muscoli diaframmatici il periodo di maturazione è di almeno ventiquattro ore.

4. Le frattaglie sopradescritte provengono da animali macellati tra il .... e il .... (date di macellazione).

5. .... (5).

Fatto a ...., il ....

....
(Firma del veterinario ufficiale)

Timbro

....
(Nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

---

(1) Nelle condizioni previste dall'art. 2, si possono importare le seguenti frattaglie bovine destinate esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali domestici di compagnia: i fegati dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati eliminati completamente, secondo le disposizioni dell'art. 18, paragrafo 2, della direttiva n. 72/462/CEE, i muscoli masseteri interi incisi in conformità al paragrafo 41 (A) del capitolo VII dell'allegato I della direttiva n. 64/433/CEE e dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati completamente eliminati. Possono essere importati nelle condizioni previste all'art. 2 anche i polmoni puliti, da cui siano stati asportati la trachea, i grossi bronchi, o i gangli mediastinici e bronchiali ed altre frattaglie senz'osso o cartilagine dalle quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente, il grasso ed il muco sono stati completamente eliminati.

(2) Facoltativo.

(3) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(4) Cancellare la dicitura inutile

(5) Eventuali condizioni supplementari.

ALLEGATO E

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a frattaglie (1) di bovini autorizzate dall'art. 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione n. 86/194/CEE della Commissione, destinate alla Comunità economica europea per la trasformazione.

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di salubrità (2): ....

Paese esportatore: Argentina (escluse le province del Chaco e Formosa)

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: .... (facoltativo)

I. *Identificazione delle frattaglie* (1):

Frattaglie di bovini ....

Tipo di frattaglie: ....

Tipo di imballaggio: ....

Numero degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. *Provenienza delle frattaglie:*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i): ....

....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): ....

....

III. *Destinazione delle frattaglie:*

Le frattaglie sono spedite da: .... (luogo di spedizione)

a: .... (Paese e luogo di destinazione)

Con il seguente mezzo di trasporto (3): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: stabilimenti approvati per la trasformazione delle carni: per il consumo umano (4) / alimenti per animali domestici (4) ....

....

IV. *Attestato di sanità:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le frattaglie sopradescritte derivano:

da bovini che hanno soggiornato in territorio argentino (escluse le province del Chaco e Formosa) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale;

da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei sessanta giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni.

2. Le frattaglie provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle frattaglie destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale.

3. Le frattaglie sopradescritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2 °C per almeno tre ore; per i muscoli masseteri il periodo di maturazione è di almeno ventiquattro ore.

4. Le frattaglie sopra descritte provengono da animali macellati tra il .... e il .... (date di macellazione).

5. .... (4).

Fatto a ...., il ....

....
(Firma del veterinario ufficiale)

Timbro

....
(Nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

---

(1) Nelle condizioni di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera b), è autorizzato l'importazione unicamente di frattaglie bovine completamente rifilate, senza osso o cartilagine, destinate esclusivamente alla produzione di alimenti per animali domestici.

(2) Facoltativo.

(3) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(4) Eventuali condizioni supplementari.

90A1010

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 19 dicembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» del 22 novembre 1989 con la quale è stata approvata la proposta relativa all'istituzione della scuola diretta a fini speciali di tecnico di igiene ambientale e del lavoro;

Vista la delibera del senato accademico del 28 marzo 1990;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 19 aprile 1990;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 settembre 1990 in merito all'istituzione della scuola diretta a fini speciali di tecnico di igiene ambientale e del lavoro;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Nell'art. 595 della normativa generale delle scuole dirette a fini speciali all'elenco delle scuole istituite presso l'Università cattolica del Sacro Cuore è aggiunta la scuola di tecnico di igiene ambientale e del lavoro. Con il titolo XXII, dopo l'art. 784 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola di tecnico di igiene ambientale e del lavoro:

Scuola di tecnico di igiene ambientale e del lavoro

Art. 785. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di tecnico di igiene ambientale e del lavoro presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La scuola ha lo scopo di preparare personale tecnico sanitario esperto in igiene pubblica e del lavoro.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di igiene ambientale e del lavoro.

Art. 786. — La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in venti studenti per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta studenti.

Art. 787. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» di Roma.

Art. 788. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

fisica (*);

chimica e propedeutica biochimica (*);

biologia generale (*);

tecniche di prelevamento ed analisi di inquinanti ambientali fisici I;

tecniche di prelevamento ed analisi di inquinanti ambientali chimici I;

tecnologia del lavoro;

igiene del lavoro.

2° Anno:

tossicologia industriale;

igiene pubblica;

igiene del lavoro II;

tecniche di prelevamento ed analisi di inquinanti ambientali fisici II;

tecniche di prelevamento ed analisi di inquinanti ambientali chimici II;

statistica medica (*);

legislazione ed organizzazione sanitaria.

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il biennio.

Art. 789. — Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti laboratori ed ambulatori:

igiene;

medicina del lavoro;

igiene industriale;

microbiologia.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 790. — Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 19 dicembre 1990

Il rettore: BAUSOLA

91A1013

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 37

Corso dei cambi del 21 febbraio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1116,250	1116,250	1116,30	1116,250	1116,250	1116,250	1116,300	1116,250	1116,250	1116,25
E.C.U.	1542,800	1542,800	1543 —	1542,800	1542,800	1542,800	1542,800	1542,800	1542,800	1542,80
Marco tedesco	749,050	749,050	749,50	749,050	749,050	749,050	749,110	749,050	749,050	749,05
Franco francese	220,230	220,230	220,25	220,230	220,230	220,230	220,280	220,230	220,230	220,22
Lira sterlina	2185,400	2185,400	2188 —	2185,400	2185,400	2185,400	2185,550	2185,400	2185,400	2185,40
Fiorino olandese	664,390	664,390	664,50	664,390	664,390	664,390	664,470	664,390	664,390	664,38
Franco belga	36,386	36,386	36,40	36,386	36,386	36,386	36,392	36,386	36,386	36,38
Peseta spagnola	12,020	12,020	12,06	12,020	12,020	12,020	12,021	12,020	12,020	12,02
Corona danese	194,790	194,790	195 —	194,790	194,790	194,790	194,810	194,790	194,790	194,79
Lira irlandese	1996,600	1996,600	1995 —	1996,600	1996,600	1996,600	1993,700	1996,600	1996,600	—
Dracma greca	6,984	6.984	6.98	6.984	6.984	6,984	6,983	6,984	6,984	—
Escudo portoghese	8,536	8,536	8,54	8,536	8,536	8,536	8,540	8,536	8,536	8,53
Dollaro canadese	968.500	968,500	968 —	968,500	968,500	968,500	968,400	968,500	968,500	968,50
Yen giapponese	8.513	8,513	8.57	8.513	8,513	8.513	8,518	8,513	8,513	8,51
Franco svizzero	876,550	876,550	877 —	876,550	876,550	876,550	876,490	876,550	876,550	876,55
Scellino austriaco	106,478	106,478	106,40	106,478	106,478	106,478	106,480	106,478	106,478	106,47
Corona norvegese	191,690	191,690	191,50	191,690	191.690	191,690	191,680	191,690	191,690	191,69
Corona svedese	200,730	200,730	200,50	200,730	200,730	200,730	200,730	200,730	200,730	200,72
Marco finlandese	309,610	309,610	309,25	309,610	309,610	309,610	309 —	309,610	309,610	—
Dollaro australiano	879,900	879,900	880 —	879,900	879,900	879,900	880,600	879,900	879,900	879,90

Media dei titoli del 21 febbraio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	—
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	—
» 12% (Beni Esteri 1980)	—
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	—
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	97,875
» » » 22- 6-1987/91	97,175
» » » 18- 3-1987/94	82,175
» » » 21- 4-1987/94	81,875
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,475
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,625
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,100
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	—
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	—
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	—
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	—
» » » TR 2,5% 1983/93	—
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1984/91	99,950
» » » » 18- 3-1986/91	99,975
» » » » 1- 4-1984/91	100 —
» » » » 1- 5-1984/91	100,025
» » » » 1- 6-1984/91	100,050
» » » » 1- 7-1984/91	100 —
» » » » 1- 8-1984/91	100,250
» » » » 1- 9-1984/91	100,375
» » » » 1-10-1984/91	100,300
» » » » 1-11-1984/91	100,225
» » » » 1-12-1984/91	100,150
» » » » 1- 1-1985/92	100 —
» » » » 1- 2-1985/92	100,225
» » » » 18- 4-1986/92	100,325
» » » » 19- 5-1986/92	100,125
» » » » 20- 7-1987/92	100,150
» » » » 19- 8-1987/92	100,575

Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1-11-1987/92. . . .	99,900
»	»	»	»	1-12-1987/92. . . .	99,850
»	»	»	»	1- 1-1988/93. . . .	99,550
»	»	»	»	1- 2-1988/93. . . .	99,700
»	»	»	»	1- 3-1988/93. . . .	99,775
»	»	»	»	1- 4-1988/93. . . .	99,775
»	»	»	»	1- 5-1988/93. . . .	100,025
»	»	»	»	1- 6-1988/93. . . .	99,975
»	»	»	»	18- 6-1986/93. . . .	99,200
»	»	»	»	1- 7-1988/93. . . .	100 —
»	»	»	»	17- 7-1986/93. . . .	99,075
»	»	»	»	1- 8-1988/93. . . .	100,225
»	»	»	»	19- 8-1986/93. . . .	98,575
»	»	»	»	1- 9-1988/93. . . .	99,925
»	»	»	»	18- 9-1986/93. . . .	99,525
»	»	»	»	1-10-1988/93. . . .	99,925
»	»	»	»	20-10-1986/93. . . .	98,650
»	»	»	»	1-11-1988/93. . . .	99,925
»	»	»	»	18-11-1986/93. . . .	98,775
»	»	»	»	19-12-1986/93. . . .	99,825
»	»	»	»	1- 1-1989/94. . . .	99,700
»	»	»	»	1- 2-1989/94. . . .	99,900
»	»	»	»	1- 3-1989/94. . . .	99,800
»	»	»	»	15- 3-1989/94. . . .	99,650
»	»	»	»	1- 4-1989/94. . . .	99,525
»	»	»	»	1- 9-1988/94. . . .	99,025
»	»	»	»	1-10-1987/94. . . .	98,625
»	»	»	»	1-11-1988/94. . . .	98,775
»	»	»	»	1- 1-1990/95. . . .	98,475
»	»	»	»	1- 2-1985/95. . . .	99,950
»	»	»	»	1- 3-1985/95. . . .	97,925
»	»	»	»	1- 3-1990/95. . . .	98,425
»	»	»	»	1- 4-1985/95. . . .	97,750
»	»	»	»	1- 5-1985/95. . . .	97,675
»	»	»	»	1- 5-1990/95. . . .	98,225
»	»	»	»	1- 7-1990/95. . . .	97,550
»	»	»	»	1- 6-1985/95. . . .	98,250
»	»	»	»	1- 7-1985/95. . . .	98,150
»	»	»	»	1- 8-1985/95. . . .	97,575
»	»	»	»	1- 9-1985/95. . . .	97,325
»	»	»	»	1-10-1985/95. . . .	97,700
»	»	»	»	1-11-1985/95. . . .	97,650
»	»	»	»	1-12-1985/95. . . .	97,875
»	»	»	»	1- 1-1986/96. . . .	97,875
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II . .	100,200
»	»	»	»	1- 2-1986/96. . . .	98,600
»	»	»	»	1- 3-1986/96. . . .	98,450
»	»	»	»	1- 4-1986/96. . . .	98,325
»	»	»	»	1- 5-1986/96. . . .	98,225
»	»	»	»	1- 6-1986/96. . . .	98,575
»	»	»	»	1- 7-1986/96. . . .	97,850
»	»	»	»	1- 8-1986/96. . . .	97,400
»	»	»	»	1- 9-1986/96. . . .	97,650
»	»	»	»	1-10-1986/96. . . .	96 —
»	»	»	»	1-11-1986/96. . . .	96,075
»	»	»	»	1-12-1986/96. . . .	97,025
»	»	»	»	1- 1-1987/97. . . .	96,300
»	»	»	»	1- 2-1987/97. . . .	96,575
»	»	»	»	18- 2-1987/97. . . .	96,525
»	»	»	»	1- 3-1987/97. . . .	96,900
»	»	»	»	1- 4-1987/97. . . .	96,750
»	»	»	»	1- 5-1987/97. . . .	96,625
»	»	»	»	1- 6-1987/97. . . .	96,600
»	»	»	»	1- 7-1987/97. . . .	96,500
»	»	»	»	1- 8-1987/97. . . .	95,850
»	»	»	»	1- 9-1987/97. . . .	96,925

Buoni Tesoro	Pol.		12,50%	1- 3-1991.	100,050
»	»	»	11,50%	1-11-1991.	98,975
»	»	»	11,50%	21-12-1991.	99,050
»	»	»	9,25%	1- 1-1992.	97,725
»	»	»	9,25%	1- 2-1992.	97,675
»	»	»	11,00%	1- 2-1992.	98,600
»	»	»	9,15%	1- 3-1992.	97,675
»	»	»	12,50%	17- 3-1992.	99,475
»	»	»	9,15%	1- 4-1992.	97,050
»	»	»	11,00%	1- 4-1992.	97,900
»	»	»	12,50%	1- 4-1992.	99,375
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,275
»	»	»	12,50%	18- 4-1992.	99,250
»	»	»	9,15%	1- 5-1992.	96,825
»	»	»	11,00%	1- 5-1992.	97,775
»	»	»	12,50%	1- 5-1992.	99,375
»	»	»	12,50%	17- 5-1992.	99,175
»	»	»	9,15%	1- 6-1992.	96,825
»	»	»	10,50%	1- 7-1992.	98,525
»	»	»	11,50%	1- 7-1992.	98,075
»	»	»	11,50%	1- 8-1992.	97,975
»	»	»	12,50%	1- 9-1992.	99,300
»	»	»	12,50%	1-10-1992.	99,125
»	»	»	12,50%	1- 2-1993.	99,350
»	»	»	12,50%	1- 7-1993.	98,375
»	»	»	12,50%	1- 8-1993.	98,175
»	»	»	12,50%	1- 9-1993.	98,275
»	»	»	12,50%	1-10-1993.	98 —
»	»	»	12,50%	1-11-1993.	98,200
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	98,075
»	»	»	12,50%	17-11-1993.	98,050
»	»	»	12,50%	1-12-1993.	97,950
»	»	»	12,50%	1- 1-1994.	97,950
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97,875
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	97,925
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,750
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	97,600
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	97,600
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	97,575
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	95 —
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	95,025
Certificati credito Tesoro	E.C.U.		16- 7-1984/91	11,25% .	100,075
»	»	»	21- 9-1987/91	8,75% .	98,825
»	»	»	21- 3-1988/92	8,50% .	97,925
»	»	»	26- 4-1988/92	8,50% .	97,550
»	»	»	25- 5-1988/92	8,50% .	97,550
»	»	»	22-11-1984/92	10,50% .	100,875
»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	99,700
»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	100,575
»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	98,600
»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	95,675
»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	95,425
»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	95,250
»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	97,775
»	»	»	28-11-1988/93	8,50% .	94,875
»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	95,325
»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	97,975
»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	93,350
»	»	»	19- 4-1989/94	9,90% .	97,525
»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	92,325
»	»	»	26- 7-1989/94	9,65% .	96,750
»	»	»	30- 8-1989/94	9,65% .	97,050
»	»	»	26-10-1989/94	10,15% .	98,050
»	»	»	22-11-1989/94	10,70% .	100,425
»	»	»	24- 1-1990/95	11,15% .	100,700
»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	96,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

91M21021

N. 38

Corso dei cambi del 22 febbraio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1115,750	1115,750	1115,90	1115,750	1115,750	1115,750	1116,060	1115,750	1115,750	1115,75
E.C.U.	1543 —	1543 —	1544 —	1543 —	1543 —	1543 —	1542,750	1543 —	1543 —	1543 —
Marco tedesco	749,380	749,380	749,50	749,380	749,380	749,380	749,460	749,380	749,380	749,38
Franco francese	220,210	220,210	220,50	220,210	220,210	220,210	220,180	220,210	220,210	220,21
Lira sterlina	2187 —	2187 —	2187 —	2187 —	2187 —	2187 —	2187,750	2187 —	2187 —	2187 —
Fiorino olandese	664,770	664,770	664,50	664,770	664,770	664,770	664,770	664,770	664,770	664,77
Franco belga	36,395	36,395	36,40	36,395	36,395	36,395	36,405	36,395	36,395	36,39
Peseta spagnola	12,015	12,015	12,03	12,015	12,015	12,015	12,017	12,015	12,015	12,01
Corona danese	194,680	194,680	194,50	194,680	194,680	194,680	194,690	194,680	194,680	194,68
Lira irlandese	1994,300	1994,300	1995 —	1994,300	1994,300	1994,300	1994 —	1994,300	1994,300	—
Dracma greca	6,975	6,975	6,98	6,975	6,975	6,975	6,977	6,975	6,975	—
Escudo portoghese	8,530	8,530	8,54	8,530	8,530	8,530	8,537	8,530	8,530	8,53
Dollaro canadese	971,100	971,100	971,70	971,100	971,100	971,100	971 —	971,100	971,100	971,10
Yen giapponese	8,507	8,507	8,50	8,507	8,507	8,507	8,506	8,507	8,507	8,50
Franco svizzero	875,850	875,850	876,50	875,850	875,850	875,850	875,930	875,850	875,850	875,85
Scellino austriaco	106,526	106,526	106,40	106,526	106,526	106,526	106,530	106,526	106,526	106,52
Corona norvegese	191,690	191,690	191,50	191,690	191,690	191,690	191,680	191,690	191,690	191,69
Corona svedese	200,850	200,850	200,50	200,850	200,850	200,850	200,860	200,850	200,850	200,85
Marco finlandese	309,050	309,050	309,25	309,050	309,050	309,050	309,300	309,050	309,050	—
Dollaro australiano	879,500	879,500	878 —	879,500	879,500	879,500	878,800	879,500	879,500	879,50

Media dei titoli del 22 febbraio 1991

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	69,025
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	99,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	—
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,450
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	97,825
» » » 22- 6-1987/91	97,200
» » » 18- 3-1987/94	82,325
» » » 21- 4-1987/94	82,125
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,425
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,625
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,100
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	—
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	—
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	—
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	—
» » » TR 2,5% 1983/93	94,275

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1984/91	99,925
» » » » 18- 3-1986/91	100 —
» » » » 1- 4-1984/91	99,975
» » » » 1- 5-1984/91	100,025
» » » » 1- 6-1984/91	100,050
» » » » 1- 7-1984/91	99,975
» » » » 1- 8-1984/91	100,250
» » » » 1- 9-1984/91	100,375
» » » » 1-10-1984/91	100,300
» » » » 1-11-1984/91	100,225
» » » » 1-12-1984/91	100,125
» » » » 1- 1-1985/92	100 —
» » » » 1- 2-1985/92	100,175
» » » » 18- 4-1986/92	100,350
» » » » 19- 5-1986/92	100,125
» » » » 20- 7-1987/92	100,150

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	19- 8-1987/92	100,550
» » » »	1-11-1987/92	99,875
» » » »	1-12-1987/92	99,875
» » » »	1- 1-1988/93	99,575
» » » »	1- 2-1988/93	99,675
» » » »	1- 3-1988/93	99,800
» » » »	1- 4-1988/93	99,775
» » » »	1- 5-1988/93	100 —
» » » »	1- 6-1988/93	99,975
» » » »	18- 6-1986/93	99,200
» » » »	1- 7-1988/93	99,975
» » » »	17- 7-1986/93	99,075
» » » »	1- 8-1988/93	100,325
» » » »	19- 8-1986/93	98,575
» » » »	1- 9-1988/93	99,950
» » » »	18- 9-1986/93	99,525
» » » »	1-10-1988/93	99,925
» » » »	20-10-1986/93	98,650
» » » »	1-11-1988/93	99,925
» » » »	18-11-1986/93	98,525
» » » »	19-12-1986/93	99,825
» » » »	1- 1-1989/94	99,700
» » » »	1- 2-1989/94	99,900
» » » »	1- 3-1989/94	99,800
» » » »	15- 3-1989/94	99,625
» » » »	1- 4-1989/94	99,575
» » » »	1- 9-1988/94	99,050
» » » »	1-10-1987/94	98,700
» » » »	1-11-1988/94	98,850
» » » »	1- 1-1990/95	98,525
» » » »	1- 2-1985/95	99,925
» » » »	1- 3-1985/95	98 —
» » » »	1- 3-1990/95	98,450
» » » »	1- 4-1985/95	97,800
» » » »	1- 5-1985/95	97,725
» » » »	1- 5-1990/95	98,275
» » » »	1- 6-1985/95	97,575
» » » »	1- 7-1985/95	98,275
» » » »	1- 7-1990/95	98,175
» » » »	1- 8-1985/95	97,575
» » » »	1- 9-1985/95	97,350
» » » »	1-10-1985/95	97,650
» » » »	1-11-1985/95	97,675
» » » »	1-12-1985/95	97,825
» » » »	1- 1-1986/96	97,900
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,925
» » » »	1- 2-1986/96	98,575
» » » »	1- 3-1986/96	98,500
» » » »	1- 4-1986/96	98,350
» » » »	1- 5-1986/96	98,225
» » » »	1- 6-1986/96	98,475
» » » »	1- 7-1986/96	97,900
» » » »	1- 8-1986/96	97,450
» » » »	1- 9-1986/96	97,300
» » » »	1-10-1986/96	96,050
» » » »	1-11-1986/96	96,150
» » » »	1-12-1986/96	97,025
» » » »	1- 1-1987/97	96,350
» » » »	1- 2-1987/97	96,625
» » » »	18- 2-1987/97	96,600
» » » »	1- 3-1987/97	97 —
» » » »	1- 4-1987/97	96,850
» » » »	1- 5-1987/97	96,725
» » » »	1- 6-1987/97	96,575
» » » »	1- 7-1987/97	96,450
» » » »	1- 8-1987/97	95,900
» » » »	1- 9-1987/97	96,975

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 3-1991	100,025
» » »	11,50%	1-11-1991	98,975
» » »	11,50%	21-12-1991	99,050
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,725
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,775
» » »	11,00%	1- 2-1992	97,725
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,675
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,450
» » »	9,15%	1- 4-1992	97,050
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,900
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,375
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,275
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,250
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,850
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,850
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,375
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,175
» » »	9,15%	1- 6-1992	96,825
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,525
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,075
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,975
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,325
» » »	12,50%	1-10-1992	99,125
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,375
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,375
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,175
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,275
» » »	12,50%	1-10-1993	98 —
» » »	12,50%	1-11-1993	98,200
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,075
» » »	12,50%	17-11-1993	98,050
» » »	12,50%	1-12-1993	97,950
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,950
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,875
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,925
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,750
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	97,600
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	97,600
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	97,575
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	95 —
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	95,025

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,075
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98,725
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	98 —
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	97,575
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	97,600
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,850
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,850
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,700
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,600
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	95,775
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	—
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	95,775
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,825
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	—
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,450
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,975
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	93,425
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	97,625
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	92,350
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	96,725
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	97,100
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	98,100
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,025
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	100,625
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	96,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

91M22021

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Unione buddhista italiana, in Pomaia, ed autorizzazione alla stessa ad accettare alcune donazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, registro n. 7 Interno, foglio n. 1, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Unione buddhista italiana - U.B.I., con sede in Pomaia (Pisa). L'ente stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare, salva l'osservanza della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, le donazioni disposte da Vincenzo Piga e Giuseppe Petti per atto notaio Marina Fanfani in data 28 ottobre 1987, repertorio n. 12379, consistenti nell'immobile sito in Roma, località A.X.A. Acilia - Casal Palocco, descritto nella perizia giurata del geom. Giovan Carlo Troncarelli in data 2-4 luglio 1985 e valutato L. 285.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma, nonché nelle quote di investimento del fondo «Interbancaria rendita» della Società Interbancaria nazionale gestione p.a. per un importo lordo, alla data del 24 marzo 1987, di L. 50.000.000.

91A1016

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di medicina e chirurgia:
medicina interna (C.L.O.).

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Facoltà di giurisprudenza:
diritto costituzionale.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
botanica.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:
metodologia clinica (afferente alla chirurgia generale).

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:
scienza delle costruzioni;
meccanica delle rocce.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di medicina e chirurgia:
immunologia.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di agraria:
meccanica e meccanizzazione agricola.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A1014

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di ingegneria:
geometria e algebra;
geometria e algebra;
chimica;
economia applicata all'ingegneria.

Facoltà di farmacia:
tecnica e legislazione farmaceutica.

Facoltà di lettere e filosofia:
storia della filosofia antica;
storia dei paesi africani nel secolo XX;
filologia dantesca.

Facoltà di scienze politiche:
sociologia dell'organizzazione;
tecnica della programmazione organizzativa.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di medicina e chirurgia:
patologia generale;
nefrologia.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
laboratorio di fisica nucleare.

Facoltà di farmacia:
istituzioni di matematiche.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
impianti industriali con elementi di disegno;
esercitazioni di chimica organica e di analisi organica.

Facoltà di medicina veterinaria:
botanica;
immunopatologia.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di architettura:
progettazione architettonica I annualità;
urbanistica I annualità.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di lettere e filosofia:
storia dell'arte islamica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A1015

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla pubblicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, concernente: «Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dipendente dai Ministeri, in attuazione all'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312». (Decreti pubblicati nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 dell'8 febbraio 1991).

Nella prima pagina di copertina del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* indicato in epigrafe, dove è scritto: «Avvisi di fissazione dei termini per la presentazione delle domande di inquadramento del personale dei ministeri (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica *1° marzo 1968*, n. 68) nei profili professionali in applicazione dell'art. 4, nono comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.», si legga: «Avvisi di fissazione dei termini per la presentazione delle domande di inquadramento del personale dei ministeri (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica *5 marzo 1986*, n. 68) nei profili professionali in applicazione dell'art. 4, nono comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.».

91A1019

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria *PIROLA MAGGIOLI*
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr. PAGGI DORA ROSA
Via *Pretoria*

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO CE DI S r l
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via *Ausonia*, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 315.000
- semestrale .... L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 56.000
- semestrale .... L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 175.000
- semestrale .... L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 56.000
- semestrale .... L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 175.000
- semestrale .... L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 600.000
- semestrale .... L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale .... L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale .... L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189